

TI_GERICHTE 38.2024.50 vom 16. Dezember 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.50

FR: TI_GERICHTE 38.2024.50 du 16 décembre 2024

IT: TI_GERICHTE 38.2024.50 del 16 dicembre 2024

Erwägungen

E. 25

novembre 2024, l'URC ha inoltre trasmesso a questa Corte la conferma di recapito delle Decisioni su opposizione (due documenti in un'unica busta) inoltrate all'assicurato, precisando che le decisioni sono datate 10.10.2024 e sono giunte al destinatario il giorno 11.10.2024 (cfr. doc. IV, inc. 38.2024.50-51).

Al proposito, il TCA rileva sin d'ora che dall'estratto track and tracer relativo all'invio n. _____ risulta, infatti, che lo stesso è stato recapitato nella casella delle lettere del destinatario l'11 ottobre 2024 (cfr. all. IV1 a doc. IV; inc. 38.2024.50-51).

1.4. Con replica del 28 novembre 2024, l'assicurato ha osservato quanto segue:

considerato in diritto

2.2. Secondo l'art. 76 cpv. 1 LPAm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto subsidiario di cui all'art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dal medesimo insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dall'URC di Locarno che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura (trattandosi di due sanzioni) e che pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro.

Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2024.50 e 38.2024.51 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.3. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGa, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il cpv. 2, gli artt. 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGa prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguinte. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all'art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pag. 130 seg.).

A norma dell'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Per quanto attiene alla posta A-Plus, e meglio al mezzo tramite il quale l'URC ha in concreto trasmesso all'assicurato le decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024, il TCA rileva che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione.

Secondo l'Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l'invio A-Plus è perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2.; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell'8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell'8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell'11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid.4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema si veda pure P. Fleischanderl, *Versandart A-Post Plus* in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, *Le courrier A Plus*, apparso in *Anwaltpraxis/Pratique du barreau* 3/2019, pag. 129; *Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d'influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d'expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d'être attentifs à ce mode d'envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.*

Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell'apertura della corrispondenza all'etichetta A+ e l'istruire de *systématiquement effectuer un suivi de l'envoi, par exemple en scannant l'étiquette avec l'application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux*

lettres et d'ainsi calculer correctement l'éventuel délai).

In proposito cfr. STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024; 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

Nella già citata sentenza STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.2 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza dichiarando un ricorso tardivo ed ha sottolineato che le modifiche legislative prospettate non costituiscono un motivo per modificare la propria giurisprudenza.

2.5. In concreto, dal sistema di tracciamento degli invii della Posta (track and trace), presente agli atti (cfr. all. IV1 a doc. IV, inc. 38.2024.50-51), risulta che le decisioni su opposizione dell'URC del 10 ottobre 2024 - spedite in unico invio (cfr. supra consid. 1.3.) tramite Posta A-Plus il medesimo giorno - sono giunte all'Ufficio di recapito di _____ il 11 ottobre 2024, alle ore 06:26.

Il plico postale è, poi, stato recapitato all'insorgente quello stesso 11 ottobre 2024, alle ore 08:26 (cfr. all. IV1 a doc. IV, inc. 38.2024.50-51).

Nel caso di specie, quindi, a prescindere da quando il ricorrente abbia ritirato l'invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.3.) è venerdì 11 ottobre 2024, come risulta dal tracciamento dell'invio.

Il termine per interporre ricorso contro ambedue le decisioni su opposizione ha così iniziato a decorrere, in virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. supra consid. 2.3.), il giorno successivo, ovvero sabato 12 ottobre 2024 ed è scaduto lunedì 11 novembre 2024, essendo l'ultimo giorno del termine una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; supra consid. 2.3.).

Il ricorso interposto contro ambedue i provvedimenti, indirizzato al TCA e spedito per raccomandata il 14 novembre 2024 (cfr. doc. I + relativa busta, inc. 38.2024.50 e supra consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente sottolineato nella risposta di causa dalla parte resistente (cfr. doc. IV, inc. 38.2024.50-51).

2.6. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine (cfr. art. 41 LPGA: ■Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso).

L'art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.7. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro le decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024.

In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l'altro tardivo del ricorso.

L'insorgente, d'altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo, e questo nemmeno in sede di replica (cfr. supra consid. 1.4.), vale a dire dopo avere ricevuto la risposta di causa dell'URC che aveva segnalato l'intempestività del ricorso interposto contro le decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024 (cfr. supra consid. 1.3.).

2.8. Alla luce di quanto qui sopra esposto, il ricorso di RI 1 datato 12 novembre 2024 e trasmesso mediante raccomandata il 14 novembre successivo, è tardivo e risulta, dunque, irricevibile.

2.9. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L'oggetto della lite sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne due sanzioni inflitte all'assicurato dall'URC per totali dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione stabilite con decisioni del 4 e del 13 settembre 2024 e confermate con decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024, il cui ricorso al TCA si è peraltro rivelato tardivo.

Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA.

Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accolte spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che () eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision

de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto ».

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024; 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso di un assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.